

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 GEN. 2005

ADDI 7 GEN. 2005 NELLA SFIDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

|               |             |                 |                |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | IANNARILLI     | Antonello      | Assessore |
| SIMEONI       | Giorgio     | Vice Presidente | PRESTAGIOVANNI | Bruno          | "         |
| AUGELLO       | Andrea      | Assessore       | ROBILOTTA      | Donato         | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SAPONARO       | Francesco      | "         |
| CIOCCHETTI    | Luciano     | "               | SARACENI       | Vincenzo Maria | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               | VERZASCHI      | Marco          | "         |
| GARGANO       | Giulio      | "               |                |                |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIOCCHETTI - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 15 -

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente:  
"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio)".



ALLEG. alla DELIB. N. 15  
DEL 7 GEN. 2005 9

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 11 (RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI TOSCANA E LAZIO)”

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



fm  
10/01

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Toscana e Lazio) è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative Agenzie.”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*Am*  
*Ka*

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/1999)*

1. Il comma 3 dell' articolo 5 della l.r. 11 /1999 è sostituito dal seguente:

“3. Per le prestazioni previste dal comma 1 si applica il tariffario per le indagini e gli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene veterinaria espletati dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/1999 è abrogato.



Presidente della Regione Lazio  
Alessandro Storace

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/1999)*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
- b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
- c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
- e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
- f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.”.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/999)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori.”



  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace


**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/1999)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.”.

Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*John*  
*V. Cap*

**Art. 6**

*(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1999)*

1. L'articolo 13 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

**“Art.13**

**(Compiti del direttore generale)**

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

- a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
- b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
- c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
- d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di Amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- l) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



gm  
1/2/99

**Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 11/1999)*

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il Presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione.”.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace





**Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 11/1999)*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.”.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

**Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 11/1999)*

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

“d) il piano annuale di attività;”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Handwritten initials, possibly "FS" and "Pa", located in the bottom left corner of the page.

ALLEG. alla DELIB. N. 15  
DEL - 7 GEN. 2005

Relazione

Oggetto : "Modifiche alle Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 11  
concernente " Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Regioni Lazio e Toscana"



Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Storace".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M.".

A 5 anni dalla sua promulgazione viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Regionale una proposta di modifica della Legge Regionale 11/99 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana". La proposta di legge si compone di 9 articoli (allegata alla presente).

Si fa presente che un'analogha iniziativa è stata intrapresa dalla Giunta della Regione Toscana, che ha già approvato la proposta di legge (pdl n. 43 del 22/11/2004)

L'iniziativa muove dalla richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha rilevato la portata restrittiva della concorrenza della legge n. 11/99 della Regione Lazio (44/99 della Regione Toscana), nella parte in cui prevede la possibilità per gli II.ZZ.SS. di prestare attività di consulenza anche a privati, in concorrenza con i laboratori d'analisi privati. Più nel dettaglio, si è riscontrata la restrittività dell'art. 5 della legge prima citata, il quale dispone che l'Istituto Zooprofilattico ....*può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, relative ad analisi batteriologiche, chimiche e tossicologiche.....*

L'Autorità, pur riconoscendo che le disposizioni regionali sopra ricordate sono state emanate in attuazione di un'esplicita delega della relativa legge nazionale, osserva che il D. Lgs. n. 270/93, stabilendo che l'attività di consulenza degli II.ZZ.SS. va disciplinata *sulla base di disposizioni regionali.*, sembra lasciare ampia libertà di intervento alle Regioni.

L'Autorità, pertanto, al fine di rimuovere le evidenziate distorsioni della concorrenza nell'ambito dell'offerta dei servizi di consulenza privata da parte degli II.ZZ.SS., auspica la modifica della legge regionale n. 11/99, affinché sia impedito a tali istituti di beneficiare di una posizione di vantaggio che si traduca in restrizioni concorrenziali.

Con l'occasione oltre alla modifica del citato articolo 5 vengono proposte altre modifiche non sostanziali dell'assetto dell'Istituto volte ad affinare e a snellire la gestione dello stesso, alla luce della esperienza gestionale di questi 5 anni.

In particolare con la modifica dell'articolo 3 (modificato dall'art 1 della pdl) si introducono le seguenti innovazioni :

al comma 2 viene prevista la istituzione di una sorta di conferenza programmatica del Consiglio di Amministrazione volto ad individuare le linee guida per l'esercizio successivo; al comma 3 viene colmata la lacuna del mancato riferimento ai rispettivi Piani Sanitari Regionali , come punto di riferimento per la programmazione delle attività dell'Istituto.

All'articolo 5 (così come modificato dall'articolo 2 della proposta di legge) viene previsto, che alle prestazioni nei confronti dei privati espletate dall'Istituto Zooprofilattico ,si applichi il tariffario per le indagini e gli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene veterinaria espletati dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto; la modifica dovrebbe , in parte , accogliere l'auspicio dell'anti-trust cui si faceva riferimento all'inizio, in quanto il testo vigente commisura le tariffe dell'IZS ai costi di produzione sostenuti dallo stesso, fatto che di per se determina una distorsione del mercato, a svantaggio dei laboratori privati.

Agli articoli 9 (modificato dall'articolo 3 della pdl) e 13 (modificato dall'art. 5 della pdl) viene operato uno snellimento delle attività di programmazione ridefinendo le competenze del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale.

Per quanto concerne la predisposizione, l'adozione e l'approvazione degli atti programmatici e gestionali dell'Istituto, si opera quindi uno snellimento sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, individuando i seguenti atti:

- piano triennale di attività (scorrevole) a supporto del bilancio pluriennale;
- piano annuale di attività a supporto del bilancio preventivo economico;

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



NOTE

la relazione sull'attività svolta da adottare contestualmente al bilancio d'esercizio. In tal senso vengono modificati gli articoli 9 e 13 per ridefinire rispettivamente le competenze del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale, oltre all'art.23 (modificato dall'art. 9 della pdl) per esigenze di coordinamento.

Le modifiche introdotte agli articoli 11 (modificato dall'art. 4 della pdl) e 16 (modificato dall'art. 7 della pdl) introducono il ragionevole criterio dell'alternanza tra Presidente del Consiglio di amministrazione e Presidente del Collegio Sindacale, in modo che non siano eletti, per lo stesso mandato, rappresentanti dei rispettivi organismi designati da unica regione. In altre parole a fronte di un Presidente del CdA eletto tra i rappresentati della Regione Lazio deve corrispondere un Presidente del Collegio sindacale eletto tra i designati della Regione Toscana e, ovviamente viceversa.

Resta confermata la disposizione che il Direttore Generale sia nominato dal Presidente della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Regione Toscana.

Le ulteriori modificazioni apportate agli articoli 12 e 19 (rispettivamente con gli articoli 5 e 8) sono di carattere esclusivamente tecnico al fine aggiornare i richiami legislativi, tenendo conto delle modificazioni successivamente intervenute alla legislazione statale.



  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace